

ALLEGATO 4

COMUNE DI RUSSI



Nr.0002895 Data 19/03/2011
Tit. VIII.03 Partenza

PROT. N. 19819/2010 -

RUSSI, 19 MAR 2011



COMUNE DI RUSSI
Regione Emilia Romagna - Provincia di Ravenna
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL'ART. 146 C. 9 DEL D.LGS N. 42/2004
E AI SENSI DEL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 139

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica pervenuta in data 14/12/2010 Prot. n. 13819, allegata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della L.R. n. 9/1999 e s.m.i come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16 della L.R. n. 26/2004 relativamente al progetto per la realizzazione di un Polo Energie Rinnovabili nell'ambito della riconversione produttiva dell'ex-zuccherificio Eridania Sadam S.p.A. sito in Comune di Russi, Via Carrarone n. 3, presentata alla competente Regione Emilia-Romagna, con cui il Sig. **Pacifico Francesco** in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **Powercrop SpA** (C.F. 055210900968), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) in Via Falck n. 4/16, chiede/no il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato per intervento di: manutenzione straordinaria di pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti da eseguire sull'immobile sito in Russi (RA) in Vicolo Carrarone n. 3, in zona D5, con identificazione catastale - Sez. Censuaria Russi - Foglio/i 8 Mappale/i 49, in quanto l'area ricade in zona sottoposta a vincolo.

Preso atto che, nell'ambito del procedimento di VIA/Autorizzazione Unica sopracitato, è intervenuta variazione di sede legale da Sesto San Giovanni (MI), Via Alberto Falck n. 4-16 a Bologna, Via degli Agresti n. 6;

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta Autorizzazione Paesaggistica nella qualità di proprietario;

Visto il progetto a firma del Tecnico Ing. Alessandro Pazzi.

Visto il parere espresso in merito dalla C.Q.A.P., nella seduta del 03/01/2011 n. 01/11 o.d.g. 1:

Visto la relazione tecnica illustrativa resa dall'ufficio tecnico, ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs del 22.01.2004 n. 42, in sede di Conferenza di Servizi relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della L.R. n. 9/1999 e s.m.i come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16 della L.R. n. 26/2004 relativamente al progetto per la realizzazione di un Polo Energie Rinnovabili nell'ambito della riconversione produttiva dell'ex-zuccherificio Eridania Sadam S.p.A. sito in Comune di Russi, Via Carrarone n. 3, riportata all'interno del RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE E VERBALE PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER LE ENERGIE RINNOVABILI DI RUSSI (RA) SITO IN VIA CARRARONE N. 3, RUSSI (RA) – RICONVERSIONE

EX ZUCCHERIFICI ERIDANIA SADAM SPA, redatto e sottoscritto in data 28/02/2011, che si riporta di seguito:

"Per quanto riguarda l'Autorizzazione paesaggistica il Comune di Russi precisa quanto segue:

- *la documentazione relativa al progetto, risulta completa e conforme alla normativa vigente;*
- *visto il parere della Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, estratto da quello ben più ampio ed articolato relativo a tutto il Polo Energetico, "Nell'ultima versione successiva all'integrazione, rientrano nell'ambito della tutela paesaggistica le opere previste di derivazione e scarico delle acque presso il fiume Lamone. Queste opere soggette ad autorizzazione paesaggistica sono di minima entità rispetto all'esistente e si aggiungono alle condotte e al locale pompe esistenti con la realizzazione di un nuovo tratto di condotta di scarico. Rispetto ad esse non si sollevano obiezioni";*
- *visto il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Russi: "L'area è assoggetta alla tutela di cui all'articolo 142 comma 1 lettera c) del succitato Decreto Legislativo, in quanto trattasi di area che ricade all'interno dell'argine del Fiume Lamone. Inoltre, visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo, si precisa che detta area non ricade in alcuna delle esclusioni previste.*

L'area inoltre ricade all'interno del SIC/ZPS IT 4070022 "Bacini di Russi e Fiume Lamone".

Si tratta di un intervento di scarso rilievo (manutenzione straordinaria delle condotte in entrata ed uscita dal corpo edilizio), che viene attuato su un piccolo volume tecnico presente sulla sponda arginale del Fiume Lamone dagli anni '60.

L'area in cui è inserito il manufatto è ricca di vegetazione spontanea, che però non riesce a celarlo completamente.

Si ritiene che i lavori di manutenzione apporteranno sicuramente uno sfoltimento della vegetazione spontanea, che attualmente lo contorna, e quindi, pur considerando l'intervento migliorativo rispetto allo stato attuale, si prescrive l'impianto di alberature autoctone a mitigazione visiva del manufatto su tutto il perimetro dell'area di pertinenza dello stesso e la tinteggiatura del corpo edilizio che lo renda meno evidente. Si suggeriscono le seguenti colorazioni: RAL 1000 beige verdastro / 1001 beige / 6013 verde canna / 7003 grigio muschio, che dovranno essere campionate e verificate in loco."

Il Comune di Russi quindi ritiene possibile il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"

Considerato che la richiesta di parere, ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs del 22.01.2004 n. 42, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, è stata inoltrata in sede della Conferenza di Servizi di cui sopra;

Visto il parere espresso in merito dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, estratto da quello ben più ampio ed articolato relativo a tutto il Polo Energetico, allegato al RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE E VERBALE PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER LE ENERGIE RINNOVABILI DI RUSSI (RA) SITO IN VIA CARRARONE N. 3, RUSSI (RA) – RICONVERSIONE EX ZUCCHERIFICI ERIDANIA SADAM SPA, redatto e sottoscritto in data 28/02/2011, che si riporta di seguito:

"Nell'ultima versione successiva all'integrazione, rientrano nell'ambito della tutela paesaggistica le opere previste di derivazione e scarico delle acque presso il fiume Lamone. Queste opere soggette ad

autorizzazione paesaggistica sono di minima entità rispetto all'esistente e si aggiungono alle condotte e al locale pompe esistenti con la realizzazione di un nuovo tratto di condotta di scarico. Rispetto ad esse non si sollevano obiezioni"

Visto il D.Lgs del 22.01.2004 n. 42 e succ. mod.;

Visto il D.P.C.M. del 12.12.2005 e succ. mod.;

Vista la legge regionale del 25.11.2002, n. 31 e succ. mod.;

SI RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Al Sig. **Pacifico Francesco** in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **Powercrop SpA** (C.F. 055210900968), con sede legale in Bologna, Via degli Agresti n. 6

condizionato alle seguenti prescrizioni:

"Dovranno essere impiantate alberature autoctone a mitigazione visiva del manufatto su tutto il perimetro dell'area di pertinenza dello stesso e la tinteggiatura del corpo edilizio che lo renda meno evidente; si suggeriscono le seguenti colorazioni: RAL 1000 beige verdastro / 1001 beige / 6013 verde canna / 7003 grigio muschio, che dovranno essere campionate e verificate in loco con i tecnici del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica"

SI INVIA IL PRESENTE ATTO


Al Ministero per i beni e le Attività culturali c/o la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna - Via San Vitale n. 17 Ravenna (RA) - ai sensi comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs del 22.01.2004 n. 42.

Alla Regione Emilia Romagna c/o Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio e degli insediamenti storici - Viale A. Moro n. 30 Bologna (BO) - ai sensi comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs del 22.01.2004 n. 42.

PRESCRIZIONI E MODALITA'

- 1) L'autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del comma 11 dell'art. 4 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, "regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni", è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
- 2) La presente autorizzazione fa salva l'acquisizione di altre autorizzazioni o pareri ove prescritti da diversa normativa e da rilasciarsi a cura di altri enti od organismi competenti ed è finalizzata ai soli aspetti paesaggistici e sono fatti salvi i diritti di terzi.

Russi, il **19 MAR 2011**



IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Fabrizio Sermonesi